



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352
web site <http://www.comune.rubiera.re.it> - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it

5° SETTORE – ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

**CAPITOLATO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DI N. 3 CAMPI DA TENNIS, SPOGLIATOI E UFFICIO ANNESSO E DELLA RELATIVA
DISCIPLINA SPORTIVA PER IL PERIODO 01/07/2016-31/08/2017**

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è la concessione in gestione dell’impianto sportivo denominato Campi da tennis, spogliatoi e ufficio annesso e della relativa disciplina sportiva.

ART. 2 - DESCRIZIONE ANALITICA DELL’IMPIANTO

L’impianto sportivo oggetto della presente concessione è ubicato a Rubiera in Via Stradello Mari 13/A a Rubiera ed è così composto:

- n. 2 campi da tennis scoperti, n. 1 campo da tennis coperto, un ufficio e relativo complesso spogliatoi.

Lo stato di conservazione dell’impianto è puntualmente descritto nella “Relazione tecnica descrittiva”, allegato A1) al presente capitolato.

L’impianto, nella composizione su indicata, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.

Rispetto a tale stato, a seguito di ulteriori verifiche da parte dei settori comunali competenti, potrebbero rendersi opportuni interventi strutturali, manutentivi o funzionali, che verranno eventualmente disposti dal Comune di Rubiera e da altre autorità competenti.

All’atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale di consegna e consistenza.

ART. 3 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

Con la firma della Concessione dell’impianto sportivo il Concessionario assume la gestione dell’impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.

Al momento della consegna dell’impianto verrà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile il Concessionario.

Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto del presente articolo, con verifica dell’inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario con detrazione dal deposito cauzionale di cui all’art. 19. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all’immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall’impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell’attività sportiva.

Le attrezzature, anche mobili, funzionali all’impianto acquistate dal Concessionario e autorizzate dagli Uffici preposti, che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà del Comune di Rubiera senza alcuna possibilità di rivalsa.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione dell’impianto sportivo è stabilita in 14 (quattordici) mesi a decorrere dal 1/07/2016 fino al 31/08/2017.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione ed in particolare si assume l'onere:

- a) garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini
- b) conduzione diretta o concordata con soggetti terzi dell'attività del tennis
- c) delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art.7;
- d) delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
- e) della pulizia dell'area pavimentata circostante l'ingresso dei campi;
- f) del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Rubiera;
- g) dell'applicazione articolata di tariffe per l'accesso ai campi, comunque non superiori al valore massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale per le fasce under e over 18, che saranno introitate dal Concessionario: gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
- h) dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;
- i) di dare comunicazione, in applicazione del D.Lgs.81/08 e ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.b, al Servizio Sport del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali) e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art.2, comma 1 lett.f., e assolvere a tutti gli obblighi connessi;
- j) di informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dal Regolamento comunale e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;
- k) di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde in, ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- l) della tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso (se presente) e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, compreso l'accesso all'utilizzo del defibrillatore;
- m) di consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;
- n) degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali;
- o) di definire, in accordo con il servizio Sport e Ufficio Tecnico dell'ente, gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare nel corso dell'anno;
- p) di garantire, nell'ambito della conduzione della disciplina sportiva del tennis, la continuità didattica dei corsi per la popolazione giovanile e per il pubblico adulto.

ART. 6 – INTERVENTI DI PULIZIA

La pulizia dei locali dovrà essere effettuata in orari tali da non ostacolarne l'uso e da non arrecare incomodo alle persone presenti.

La frequenza ipotizzata è la seguente:

- a. più interventi giornalieri, a seconda delle esigenze, di sistemazione del terreno del campo in terra rossa;
- b. due interventi giornalieri di pulizia e sanificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici con l'impiego di detergenti e disinfettanti ponendo una cura particolare al lavaggio dei sanitari, dei pavimenti e delle pareti;
- c. svuotamento giornaliero di cestini e porta rifiuti;
- d. trasporto giornaliero dei sacchetti di rifiuto ai cassonetti collocati in area limitrofa;
- e. asportazione di impronte e macchie sulle porte.
- f. almeno un intervento di lavaggio settimanale degli spazi tribuna, corridoio ed uffici del campo al coperto;

g. interventi di deragnatura, pulizia delle porte, dei ripostigli e dei locali annessi, da dislocarsi nel corso dell'anno secondo le esigenze.

Tutte le attrezzature ed i mezzi per l'espletamento del servizio di pulizia, dovranno essere in carico al Concessionario stesso.

ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene: il Concessionario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni. Si intendono per interventi di manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, essi risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni e della parete divisoria interna in cartongesso;
- b) ripristino annuale del campo in terra rossa;
- c) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- d) riparazione e sostituzione di phon (fissi) e di rubinetterie, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- e) riparazione e sostituzione dei fari interni ed esterni dei campi
- f) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, sedie, retine, etc.

Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, il Comune può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

Il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Quaderno delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria eseguite nell'impianto sportivo.

ART. 8 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

ART.9 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di giorni 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o Pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune.

ART.10 - MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Nel rispetto di quanto prescritto nel vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi dell'ente, il concessionario deve garantire l'accesso ai campi da parte di singoli utenti e di minori o maggiorenni interessati alla frequenza di corsi o tornei, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Dette tariffe comunali sono esposte, a cura delle società, in luogo visibile al pubblico.

Il Concessionario utilizza l'impianto nel rispetto del programma di gestione presentato. Eventuali variazioni dovranno ottenere il Nulla Osta del Servizio Sport.

ART.11 – RENDICONTO

Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere entro il giorno 31 luglio al Comune di Rubiera una relazione dettagliata dell'anno sportivo appena trascorso, relativa all'avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:

- ore di utilizzo suddivise per tipologia di campo
- iniziative varie e manifestazioni effettuate, oltre i calendari autorizzati dall'Amministrazione Comunale e relative ore di utilizzo;
- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere:
 - a. gli incassi derivanti dall'utilizzo dei campi
 - b. costi della custodia e pulizia
 - c. eventuali introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto
 - d. interventi effettuati di natura ordinaria e/o straordinaria.

ART.12 – RESPONSABILITÀ

Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

ART.13 – GARANZIA ASSICURATIVA

E' a carico del Concessionario:

a) stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale unico almeno pari a € 2.500.000,00 per sinistro
- Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (RCO) per danni verso i Prestatori d'Opera con massimale unico almeno pari a € 2.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente concessionario e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizze assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

ART.14 – CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune di Rubiera, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

- a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti
- c) potrà accedere ai locali ufficio per la lettura dei consumi del contatore

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

Il Concessionario ha comunque la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo.

L'Amministrazione, sulla base del controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

ART.15 – SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

Il Concessionario deve vigilare sull'utilizzo dell'impianto da parte degli utilizzatori, nel rispetto di quanto stabilito nel vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi dell'ente.

In caso di violazioni gravi il Concessionario è invitato a informare il Servizio Sport che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

ART.16 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI RUBIERA

Sono a carico del Comune, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento Comunale, i seguenti oneri:

- stabilire le tariffe d'uso massime che saranno periodicamente aggiornate;
- eseguire gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi strutturali previsti nel piano di investimenti comunale, tenuto conto degli accordi siglati con il Concessionario in applicazione degli articoli 5 e 7 del presente capitolato;
- i consumi delle utenze (gas, luce, acqua) a partire dalla consegna dell'impianto.

ART.17 – TARIFFE

Il Concessionario è tenuto ad applicare tariffe articolate per l'accesso ai campi, comunque non superiori al valore massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale per le fasce under e over 18.

Il Concessionario deve sottoporre a preventivo nulla osta del Servizio Sport ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.

Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.

ART.18 - CANONE CONCESSORIO

Il servizio oggetto della concessione è finanziato con l'introito da parte del concessionario delle tariffe derivanti dall'utilizzo dei campi da tennis.

I costi relativi al funzionamento dell'impianto risultano ripartiti nel seguente modo:

- a carico del concessionario gli interventi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, conduzione diretta o concordata con soggetti terzi dell'attività del tennis
- a carico del Comune i consumi delle utenze (gas, luce, acqua) a partire dalla consegna dell'impianto e la manutenzione straordinaria dell'impianto

Il concessionario dovrà inoltre erogare al Comune di Rubiera un **canone concessorio** fisso di **€ 11.666,00 a cui applicare l'iva di legge**.

Il pagamento del canone concessorio fisso al Comune dovrà essere effettuata sulla base di rate trimestrali scadenti rispettivamente il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, a seguito di emissione di apposita fattura da parte del Comune.

I costi per la sicurezza da interferenza sono nulli in quanto non si rilevano sovrapposizioni fra le lavorazioni del committente e quelle dell'appaltatore; per tale motivo non si rileva la necessità di predisporre il DUVRI così come previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

ART.19 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il concessionario dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% del canone concessorio comprensivo di iva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART.20 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune/Istituzione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART.21 – SUB CONCESSIONE

E' vietato al Concessionario di sub-concedere i servizi oggetto del presente capitolato.

ART.22 – VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario di Gestione è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

ART.23 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno per ciascun episodio oggetto di applicazione delle seguenti penali:

- mancata esecuzione dei servizi e non rispetto degli obblighi oggetto della concessione: da euro 500,00 a euro 1.500,00;

L'inadempimento sarà contestato per iscritto dall'Amministrazione Comunale. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla successiva rata del corrispettivo di gestione.

Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Amministrazione Comunale.

ART.24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA

Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata o PEC con almeno 90 giorni di anticipo, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di due volte per la medesima ipotesi di inadempimento) e più di tre volte per inadempimenti differenziati gravi violazioni degli obblighi contrattuali e una conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'utilizzo dei campi da parte degli utenti e la loro stessa incolumità.

Sono fatti salvi i diritti di risarcimento per eventuali danni subiti all'immagine dell'Amministrazione Comunale, tramite l'escussione della cauzione, e la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario.

In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'Impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

ART.25 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Responsabile del Settore Sport procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

Il contratto di concessione si intende revocato, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario.

In tali casi l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'art. 19 del presente capitolato.

Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC indirizzata al Responsabile del Settore Sport.

Art. 26 – CODICE DI COMPORTAMENTO E ALTRI OBBLIGHI

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati delle Amministrazioni Comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle Amministrazioni medesime, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Concessionario si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e i Codici di comportamento dei dipendenti pubblici delle singole Amministrazioni Comunali, rinvenibili sui rispettivi siti internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione.

Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte dell'aggiudicatario/affidatario degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART 27. NORME ANTIPEDOFILIA

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: "1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".

L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa il Concessionario che tratterà i

dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196 del 30 giugno 2006.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo, il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..).

Art.29 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della concessione saranno a carico del Concessionario di Gestione.

Art.30 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.